

L'impegno siciliano: competitivi in Europa

Questo Governo, che si pone tra il vecchio e il nuovo - tra la resistenza alle riforme e le riforme stesse - tra la sottovalutazione della funzione programmatrice e la scelta di collegare il bilancio alla programmazione regionale - ha il difficile compito di gestire il cambiamento.

Gestire il cambiamento significa impostare un modello amministrativo che tenga conto delle esigenze reali del territorio. Significa orientare al territorio e al cittadino l'impostazione degli enti preposti alla gestione e all'amministrazione della cosa pubblica. Esattamente come le aziende avanzate sono orientate al mercato e non al prodotto, cioè mettono sul mercato esattamente quei prodotti che sono richiesti dai consumatori.

Cosa chiedono gli operatori turistici (che gestiscono l'offerta) ed i consumatori del prodotto-Sicilia (i turisti) per poter vendere/comprare il prodotto stesso? Chiedono organizzazione, servizi di qualità, competitività. È questo che il Governo regionale deve riuscire a dare in sintonia con gli interventi predisposti dal Ministero per il Turismo in materia di qualità dei servizi e prezzi e di quelli che predispongono per rivitalizzare le aree turistiche di grande valore storico ambientale.

Puntiamo soprattutto al turista dell'area del Mediterraneo. La base di partenza sono le risorse naturali storiche e culturali della Sicilia, attrattiva forte per i turisti ma non unica a motivare la scelta. L'orientamento è da un lato, quello di coordinare l'azione dell'Assessorato al Turismo, Comunicazioni e Trasporti con quella degli assessorati ai Beni Culturali e al Territorio e Ambiente e dall'altro quello di creare un'economia regionale della vacanza. A questi aspetti

dovranno essere collegati gli interventi sul patrimonio recettivo, sui trasporti, sulle infrastrutture sulla promozione turistica d'immagine sullo sport sulle manifestazioni internazionali sportive e culturali.

È chiaro anche che sia il settore turistico che quello dei trasporti dovranno essere regolamentati e dovranno essere eliminati sprechi e dispersioni. Il disegno di legge per il settore turistico è all'approvazione della Giunta. Il piano regionale per i trasporti dovrà essere ripreso, adeguato e portato in Aula. Dovranno essere predisposti strumenti finanziari per sostenere gli imprenditori e consentire l'adeguamento all'Euro pa degli standard recettivi.

Abbiamo delle occasioni d'oro. Il momento politico evolve e crea la base per cambiamenti sostanziali. Nel frattempo sono state attribuite alla Sicilia manifestazioni di rilievo internazionale. I Mondiali di ciclismo che si svolgeranno nel 1994 a Palermo, Agrigento e Capo D'Orlando i campionati mondiali femminili di pallavolo che si terranno sempre nel '94 ad Acireale, le Universiadi del '97 (Palermo, Messina, Catania). Queste ultime in particolare costituiscono anche l'occasione per ammodernare e integrare sia l'impiantistica sportiva che quella recettiva siciliana.

Il momento è difficile. La classe politica siciliana deve accettare di essere sotto posta a verifica costante. Il Governo in carica con la legge sulle elezioni dirette del Sindaco ha dato la prima e concreta conferma di consapevolezza. C'è chi è pronto a fare in tutti i settori tante cose che non prevedeva il cospetto dei siciliani su quelle.

On. Giovanni Palillo
assessore regionale
al Turismo
Comunicazioni e Trasporti



Per il recupero di vecchi edifici Agriturismo: su proposte Cee interviene il governo regionale

Il Consiglio della Cee nel quadro del Pim (Programmi Integrati Meditteranei) ha emanato un regolamento il 20/85 del 23 luglio 1985 che intende proporre la creazione di un turismo di tipo alternativo nelle zone interessate dai programmi stessi.

Agriturismo. L'azione della Cee mira a creare un'offerta turistica di tipo alternativo, tramite il recupero di vecchi edifici agricoli masserie e mulini. Tali edifici di dimensioni limitate, appartenenti a privati e versano in uno stato di abbandono e pertanto saranno oggetto di interventi di recupero tecnologico e di adeguamento funzionale al nuovo destinazione d'uso. La spesa totale per questo tipo di intervento fu prevista in 16 miliardi di lire, pari a 10,6 Mecu. Usiamo il passato recente perché i fondi sono andati esauriti in breve tempo. In Assessorato sono giunte ben 106 istanze per una spesa di 86 miliardi. 43 sono state soddisfatte. La legge regionale di riferimento per l'attuazione è la n. 98/81 che prevede per le zone da destinare a parco, il finanziamento di programmi di interventi.

In particolare si prevede un contributo regionale per la ristrutturazione di vecchi fabbricati rurali del 60% della spesa. Il contributo Cee corrisponde al 40% circa del l'intervento pubblico regionale. Il tasso suscettibile di elevazione sulla base delle analisi di realizzazione della misura. La forte richiesta di tali contributi ha convinto la Presidenza della Regione a prendersi carico di una nuova richiesta di fondi comunitari. La richiesta è stata forte perché il progetto è molto interessante. Viene rivalutata un'area tradizionalmente non privilegiata recuperando un tessuto connettivo artigianale che rischiava di perdersi.

La dizione tessuto connettivo lascia molta libertà d'iniziativa. Non necessariamente si deve trattare di un albergo, può anche trattarsi di un piccolo bar o di un punto di ristoro. In questo modo vengono recuperate opere monumentali finora rimaste nell'ombra.

Sono stati interessati al recupero vecchi casali risalenti al periodo che va dal XIII al XVIII secolo. **Regolamento Cee.** Il Regolamento n. 200/85 al sotto programma 3 turismo misura 4 viene recepito dall'Assessorato Regionale al Turismo il 17 gennaio 1991 e viene

destinato ai comuni delle province di Palermo, Caltanissetta, Enna, Messina e Catania.

Ai fini di poter usufruire delle provvidenze, contributo del 60% sull'importo dell'opera, i soggetti interessati dovranno presentare la sottolencata documentazione in triplice copia: a) istanza in carta legale; b) relazione tecnica corredata di disegni di massima dalla quale risulti la finalità turistica dell'intervento; la natura dello stesso e la descrizione delle opere da eseguire; c) preventivo sommario di spesa; d) titolo di proprietà dell'immobile ed estratto catastale.

Qualora il richiedente sia una società, oltre alla documentazione dovranno essere prodotti: a) copia notarile dello statuto e dell'atto costitutivo; b) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente attestante la persona autorizzata a rappresentare la società stessa e la sussistenza di procedure concorsuali.

Sulla base delle istanze pervenute, verrà approvato un piano di finanziamento relativo al periodo 1989/1992. I beneficiari tra smetteranno all'Assessorato

nel termine massimo di 90 giorni dall'inclusione del piano la seguente documentazione:

a) progetto esecutivo dei lavori; b) concessione edilizia; c) parere Ente Parco ove necessario; d) parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ove necessario; e) parere dell'ufficio del genio civile alla sussistenza della struttura ove necessario.

La documentazione in triplice copia di cui una in bollo farà parte integrante del decreto assessorale di finanziamento. Per ciò che riguarda le erogazioni delle somme, essa potrà avere inizio anche in corso d'opera soltanto dopo che il beneficiario avrà documentato di aver sostenuto la percentuale di spesa non coperta dal finanziamento. Le somministrazioni parziali in corso d'opera avverranno mediante stati di avanzamento e fino ad un massimo del 90% delle spese sostenute e documentate. Il restante 10% del contributo verrà erogato dopo il collaudo definitivo dell'impianto. Potranno inoltre essere contabilizzate oltre che le somme per le opere anche quelle relative alle attrezzature, competenze tecniche di progettazione e direzione lavori e opere di urbanizzazione.

La documentazione in triplice copia di cui una in bollo farà parte integrante del decreto assessorale di finanziamento. Per ciò che riguarda le erogazioni delle somme, essa potrà avere inizio anche in corso d'opera soltanto dopo che il beneficiario avrà documentato di aver sostenuto la percentuale di spesa non coperta dal finanziamento. Le somministrazioni parziali in corso d'opera avverranno mediante stati di avanzamento e fino ad un massimo del 90% delle spese sostenute e documentate. Il restante 10% del contributo verrà erogato dopo il collaudo definitivo dell'impianto. Potranno inoltre essere contabilizzate oltre che le somme per le opere anche quelle relative alle attrezzature, competenze tecniche di progettazione e direzione lavori e opere di urbanizzazione.

La documentazione in triplice copia di cui una in bollo farà parte integrante del decreto assessorale di finanziamento. Per ciò che riguarda le erogazioni delle somme, essa potrà avere inizio anche in corso d'opera soltanto dopo che il beneficiario avrà documentato di aver sostenuto la percentuale di spesa non coperta dal finanziamento. Le somministrazioni parziali in corso d'opera avverranno mediante stati di avanzamento e fino ad un massimo del 90% delle spese sostenute e documentate. Il restante 10% del contributo verrà erogato dopo il collaudo definitivo dell'impianto. Potranno inoltre essere contabilizzate oltre che le somme per le opere anche quelle relative alle attrezzature, competenze tecniche di progettazione e direzione lavori e opere di urbanizzazione.

Le proposte della Regione Incentivi per il turismo

INCENTIVI DELLA REGIONE SICILIANA

CHARTERS

(L.R. 17 maggio 1984 n. 31 art. 16) Contributi Regionali per trasporti turistici a mezzo voli charters, soggetto minimo in Sicilia di 7 giorni. I contributi sono comini

INCLUSIVE TOURS

Contributi a favore delle agenzie per viaggi aerei su base inclusive tour diretti in Sicilia (L.R. 12 aprile 1976 n. 16; L.R. 2 aprile 1971 n. 10; L.R. 1 luglio 1972 n. 32; DPR 30 agosto 1975 n. 640). Periodo minimo di permanenza 7 giorni per un minimo annuo di 2.000 persone.

COLLEGAMENTI AEREI CON LE ISOLE MINORI

Incentivi per i voli aerei diretti per i voli aerei diretti su isole minori (Lampedusa, Favignana, Palmarola, Ustica, etc.).



surati alla spesa per diritti di atterraggio, tasse aeroportuali e di handling.

L'esonero del pagamento viene effettuato in presenza da parte delle compagnie aeree, in funzione della Società di SAP per l'aeroporto di Palermo e dell'Azienda ASAC per l'aeroporto di Catania - della lista dei passeggeri sbarcati, indicanti il periodo di permanenza in Sicilia e per gli italiani residenti in Sicilia (sono infatti esclusi gli italiani residenti in Sicilia) e di una dichiarazione dell'operatore turistico attestante lo sconto praticato dal settore.

FERROVIE E PULLMANS

Contributi erogati dalla Regione Siciliana a favore delle Agenzie di viaggio che effettuano viaggi di gruppo a mezzo ferrovie e pullmans in Sicilia (L.R. 12 aprile 1971 n. 10; L.R. 1 luglio 1972 n. 32; DPR 30 agosto 1975 n. 640). Periodo di soggiorno minimo 7 giorni.

PROPAGANDA TURISTICA

Contributi dall'Assessorato Regionale al Turismo per le attività promozionali e propagandistiche svolte fuori dell'ambito della Regione Siciliana (L.R. 12 aprile 1971 n. 10; L.R. 1 luglio 1972 n. 32; DPR 30 agosto 1975 n. 640). Periodo di soggiorno minimo 7 giorni.

Il contributo (contabile tramite AAPIT) viene erogato sulla base del costo di trasporto aereo per passeggero con le seguenti percentuali: 15% per i passeggeri trasportati dal 1° maggio al 30 settembre e 15% escluso luglio e agosto) 30% per i passeggeri trasportati nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile. Il costo di trasporto aereo non può superare il limite di L. 250.000 per le provenienze dal Nord Italia, L. 300.000 per le provenienze dal Paese Europeo (Svizzera esclusa), L. 350.000 per la Svezia, l'Inghilterra, la Norvegia e il Paese Extra Europeo.

TRASPORTI MARITTIMI

La Regione Siciliana, con il contributo di un milione di lire, ha istituito un fondo di incentivazione per i turisti che, attraverso il servizio di navigazione della Società di navigazione Tirrenica e Grandi Traghetti, usufruiscono di un servizio di trasporto aereo e marittimo. Il costo complessivo di questo servizio è di L. 300.000 per il biglietto di andata e ritorno, risultante dalle tariffe ufficiali. Sono ammesse, a parte tutto, le spese di trasporto (che non sono addebitate al trasporto marittimo) e di quelle relative al servizio di navigazione.

Condizioni: l'operatore turistico deve effettuare un viaggio di andata e ritorno con la stessa compagnia aerea.

Periodo di applicazione: l'operatore turistico deve effettuare un viaggio di andata e ritorno con la stessa compagnia aerea.

Il contributo viene erogato in base al costo del biglietto di andata e ritorno, risultante dalle tariffe ufficiali. Sono ammesse, a parte tutto, le spese di trasporto (che non sono addebitate al trasporto marittimo) e di quelle relative al servizio di navigazione.

Condizioni: l'operatore turistico deve effettuare un viaggio di andata e ritorno con la stessa compagnia aerea.

La relazione sul testo di legge per l'agriturismo Favorire cultura, lavoro e reddito

La nostra Regione è ultima in Italia nell'adozione di una organica normativa per la disciplina ed il sostegno delle attività agrituristiche.

Si tratta di un ritardo particolarmente grave tenuto conto che la Sicilia è una Regione che dispone di enormi potenzialità e vocazioni per lo sviluppo di un nuovo modo di fare turismo che va diffondendosi in misura sempre più crescente in Europa e in molta parte del nostro Paese. Legato al crescere dell'interesse nei confronti di un turismo in grado di offrire un'alternativa all'ambiente della sua conversione della salubrità dei prodotti agricoli e verso quel grande bacino culturale che è il mondo rurale.

Da qui l'esigenza di porre in medio una grave lacuna della nostra legislazione regionale che inevitabilmente si ripercuote sulla nostra economia e limita, inoltre, la fruizione della natura e dei valori che essa rappresenta da parte delle popolazioni urbane.

Intere aree dell'interno della Sicilia dispongono non meno di quelle costiere di un patrimonio di bellezze naturali, monumentali ed artistiche, degne di essere valorizzate adeguatamente al fine di consentire il raggiungimento di un triplice risultato:

- 1) favorire un più armonico rapporto fra città e campagna attraverso una fruizione più diffusa della vita rurale;
- 2) frenare il prelievo di estinzioni della memoria della cultura contadina nei suoi più vari aspetti;

3) fronteggiare la «voce» del degrado di una realtà storico-artistico-architettonica e del più ampio patrimonio culturale di tutta l'isola, compresi i suoi angoli più importanti.

In questo quadro l'agriturismo può costituire - come ampiamente è dimostrato dalle sempre maggiori presenze turistiche nelle Regioni che hanno già legiferato in proposito - un importante strumento di creazione di reddito aggiuntivo per l'impresa agricola e di rivitalizzazione economica di vaste aree della nostra Regione, caratterizzate da fenomeni di «zona di interesse agrituristico». Il disegno di legge infatti non prevede il consueto collegamento tra sostegno pubblico e presenza di zone di interesse agrituristico ma soltanto l'assegnazione al programma regionale agrituristico (art. 21) del compito di fissare, taluni priorità, ed esempio in relazione a considerazioni di compatibilità e di valorizzazione ambientale, oppure a considerazioni di carattere socio-economico che suggeriscano una più forte utilizzazione dello sviluppo agrituristico a sostegno dei redditi dei produttori agricoli più svantaggiati, esso parte cioè dalla convinzione che l'intera Regione debba vedersi riconoscere una potenzialità e vocazione agrituristiche.

Sotto il profilo delle identità e delle specificità dei singoli territori, il disegno di legge ricalca il regime autorizzatorio previsto in sede nazionale per operatori agrituristici che risulta iscritto nell'elenco regionale tenuto presso il

l'attenzione dell'Asssemblea abbia una rapida approvazione. Altresì che la Regione non può ulteriormente ignorare la necessità di darsi una compiuta normativa in questo settore riconoscendosi alle leggi quadro nazionali.

Il disegno di legge si muove dentro la cornice tracciata dalla legge n. 730 del 1985 e ripropone, cercando di migliorarle e di adattarle alla realtà siciliana, le cadenze delle altre leggi regionali. Da sottolineare fra le scelte legate alle peculiarità della nostra Regione l'implicito riconoscimento a tutto il territorio regionale della natura di «zona di interesse agrituristico». Il disegno di legge infatti non prevede il consueto collegamento tra sostegno pubblico e presenza di zone di interesse agrituristico ma soltanto l'assegnazione al programma regionale agrituristico (art. 21) del compito di fissare, taluni priorità, ed esempio in relazione a considerazioni di compatibilità e di valorizzazione ambientale, oppure a considerazioni di carattere socio-economico che suggeriscano una più forte utilizzazione dello sviluppo agrituristico a sostegno dei redditi dei produttori agricoli più svantaggiati, esso parte cioè dalla convinzione che l'intera Regione debba vedersi riconoscere una potenzialità e vocazione agrituristiche.

Sotto il profilo delle identità e delle specificità dei singoli territori, il disegno di legge ricalca il regime autorizzatorio previsto in sede nazionale per operatori agrituristici che risulta iscritto nell'elenco regionale tenuto presso il

Commissione regionale per l'agriturismo (v. art. 3, 16, 17) ed è in possesso della prescritta autorizzazione comunale (art. 3, 4, 5, 6). La qualifica di operatore agrituristico si configura come esclusiva - quale segno distintivo dell'azienda - dei soggetti così abilitati ed autorizzati (art. 13). È ovvia, inoltre, in sede regionale ed ai fini dell'iscrizione nell'elenco che si compie un più compiuto giudizio in ordine alla presenza nel richiedente dei requisiti voluti dalla legge per questo il richiedente, in caso di dimigro di residenza, può ottenere un riesame da parte della Commissione regionale per l'agriturismo di cui all'art. 16.

Ritornando all'articolo 16 la parte riguardante la disciplina amministrativa (art. 7, 8, 9, 14, 20) si richiama l'attenzione sulle norme chiave della proposta.

— gli artt. 2 e 10 si propongono una puntuale identificazione dei caratteri che deve presentare l'esercizio dell'attività agrituristica e ciò al fine di secondare e valorizzare l'obiettivo della legge che è quello di promuovere e sostenere l'agriturismo come attività complementare a quella agricola, dunque intrapresa ed organizzata in funzione di entrambi i settori, sia con le attività dell'agricoltore e con la sua azienda, in vista di favorire un miglior impiego dei relativi mezzi ed incrementare i redditi - sia con il territorio rurale circostante.

— l'art. 15 prevede i requisiti degli interventi sul patrimonio edilizio rurale (i cui progetti

sono esaminati dalla Commissione regionale per l'agriturismo all'uopo integrata da membri in rappresentanza del Istituto nazionale di urbanistica e di Italia Nostra) con l'obiettivo di consentire ed incentivare (v. art. 18, 19, comma lettera a) il ripristino ed il recupero nel rispetto delle caratteristiche originarie.

— gli artt. 11, 12, 18 delineano il quadro abbastanza completo e verosimilmente completo degli interventi regionali di sostegno. Si prevedono in fatti aiuti diretti agli investimenti le cui forme, misure, modalità di concessione ed erogazione volutamente ricomprendono quelle in vigore per gli aiuti agli investimenti per opere di miglioramento fondiario effettuate dagli imprenditori agricoli ai sensi della vigente legislazione regionale ma tale aiuto diretto si accompagna a forme di sostegno più specifiche che consistono nell'approvazione di programmi formativi specifici (art. 11) nella realizzazione di interventi di promozione dell'offerta che possono essere proposti e realizzati anche dalle organizzazioni agrituristiche o da consorzi di operatori agrituristici con il contributo regionale nel finanziamento di interventi comunitari o sovacomunali per la realizzazione di opere infrastrutturali o per il recupero di edifici pubblici a supporto e servizio delle attività agrituristiche private della zona.

— l'art. 18, comma prevede contributi una tantum a sostegno di cooperative di giovani operatori agrituristici per agevolare il primo avviamento

Il contributo (contabile tramite AAPIT) viene erogato sulla base del costo di trasporto aereo per passeggero con le seguenti percentuali: 15% per i passeggeri trasportati dal 1° maggio al 30 settembre e 15% escluso luglio e agosto) 30% per i passeggeri trasportati nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile. Il costo di trasporto aereo non può superare il limite di L. 250.000 per le provenienze dal Nord Italia, L. 300.000 per le provenienze dal Paese Europeo (Svizzera esclusa), L. 350.000 per la Svezia, l'Inghilterra, la Norvegia e il Paese Extra Europeo.

Condizioni: l'operatore turistico deve effettuare un viaggio di andata e ritorno con la stessa compagnia aerea.

Periodo di applicazione: l'operatore turistico deve effettuare un viaggio di andata e ritorno con la stessa compagnia aerea.

Il contributo viene erogato in base al costo del biglietto di andata e ritorno, risultante dalle tariffe ufficiali. Sono ammesse, a parte tutto, le spese di trasporto (che non sono addebitate al trasporto marittimo) e di quelle relative al servizio di navigazione.

Condizioni: l'operatore turistico deve effettuare un viaggio di andata e ritorno con la stessa compagnia aerea.

Il contributo viene erogato in base al costo del biglietto di andata e ritorno, risultante dalle tariffe ufficiali. Sono ammesse, a parte tutto, le spese di trasporto (che non sono addebitate al trasporto marittimo) e di quelle relative al servizio di navigazione.

Condizioni: l'operatore turistico deve effettuare un viaggio di andata e ritorno con la stessa compagnia aerea.